

Decreto crescita

Proroga maxi ammortamento



Oggetto

investimenti in
beni materiali
strumentali nuovi
(esclusi veicoli,
fabbricati, beni
con aliquote
amm.to < 6,5% e
specifici beni)



Periodo

dal 1.4 al
31.12.19
Fino al 30.6.2020
se ordine entro il
31.12.2019 e
acconto del 20%



Agevolazione

incremento del
costo del **30%**
(ammortamento
/ canoni di
leasing)



Limiti

la maggiorazione
del costo non è
applicabile sulla
parte di
investimenti
complessivi
superiore a € 2,5
milioni.

ESEMPIO

INVESTIMENTO	AGEVOLAZIONE (30%)	CHECK
1.000.000	300.000,00	Ok
2.500.000	750.000,00	Ok
3.000.000	(!) 900.000,00	750.000

Addio
«mini ires»
benvenuti
«utili
reinvestiti»

MINI-IRES: sconto di 9 dell'aliquota Ires - dal 24 al 15% (abrogata)

UTILI REINVESTITI: riduzione IRES fino a concorrenza:

- degli utili di esercizio accantonati a riserve
- diverse da quelle di utili non disponibili
- nei limiti dell'incremento del patrimonio netto.

2019	22,5%	2022	20,5%
2020	21,5%	Dal 2023	20%
2021	21%		

ESEMPIO 1: Se il **reddito** imponibile è pari a **500.000 €** e l'**utile destinato a riserva disponibile** è pari a **300.000 €**, l'IRES si applicherà con le seguenti **aliquote**: 300.000 € al 22,5% 200.000 € al 24%.

ESEMPIO 2: se nel **2019** gli **utili a riserva** sono pari a **600** mila euro, l'**imponibile** di **500** mila sarà interamente soggetto al **22,5%** e l'importo di **100** mila euro verrà aggiunto al reddito agevolabile dell'**anno seguente**.

Bonus per l'aggregazione tra imprese *indipendenti*



BENEFICIO: Riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da **concambio** (< 5M/€) fusioni/scissioni conferimenti (ex art. 176 TUIR, affrancamento 12% = risparmio 600K/€).



SCADENZA: 31 dicembre 2022. I maggiori ammortamenti sono deducibili a partire dall'esercizio successivo a quello dell'operazione.



REQUISITI: nel BIENNIO precedente: **OPERATIVITÀ** e **ASSENZA** di rapporti di **CONTROLLO** o **collegamento** (art.2359,n.1 c.c. o superiori al 20%).



DECADENZA di ulteriori operazioni **straordinarie** o cessione dei beni rivalutati **nei 4 esercizi** successivi all'aggregazione (**INTERPELLO**).

Estensione del regime di «realizzo controllato» ai conferimenti di *minoranza*

REGIME ORDINARIO: l'art. 177, co.2 del TUIR determina il reddito del conferente - nel caso di conferimento di partecipazioni - in cui la conferitaria acquisisce / integra il controllo di diritto della società le cui quote partecipative sono scambiate (ex art. 2359 co. 1, n. 1 c.c.).

BENEFICIO: se l'aumento del PN della conferitaria equivale al valore fiscalmente riconosciuto, in capo al conferente, della partecipazione conferita, l'operazione gode di un regime di neutralità fiscale.

NOVITÀ: il regime sospensivo è esteso alle operazioni in cui il conferitario non acquista la maggioranza della società scambiata (co.2-bis).

CONDIZIONI: le partecipazioni conferite devono rappresentare **DIRITTI DI VOTO** in assemblea ordinaria > 2 o 20% o una partecipazione (capitale o patrimonio) ≥ 5 o 25% (titoli negoziati o meno). Le partecipazioni devono essere conferite in società (nuove o meno) **INTERAMENTE PARTECIPATE** dal conferente (**maggiori vincoli Pex**)

Modifiche alla «nuova Sabatini»



Beneficio: per l'acquisto di beni **materiali** (esclusi terreni e fabbricati) concessione di un finanziamento (fino a 4M€ in 5 anni) e un contributo a copertura interessi del 2,75% (3,75% se investimenti in tecnologie digitali)



Soggetti: MPMI operanti in qualsiasi settore (escluso finanziario assicurativo)



Novità: snellimento dell'iter burocratico per l'incasso del contributo: controlli successivi al contributo e, per importi fino a 100K/€ erogazione in unica rata. Esteso elenco delle banche/intermediari (www.mise.gov.it www.abi.it).

Nuova Sabatini

Nuova Sabatini 2019 COME FUNZIONA

1 PMI presenta alla banca/intermediario finanziario, richiesta di finanziamento e domanda di accesso al contributo



2 banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa, sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e trasmette al MISE richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo



4 MISE adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario



3 banca/intermediario finanziario ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI previa conferma da parte del MISE della disponibilità delle risorse erariali da destinare al contributo



5 banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un'unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene



6 PMI, ad investimento ultimato, compila la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione e la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e le trasmette al MISE

1^a



7 PMI trasmette al MISE le richieste di quote di contributo successive alla prima



IVA: novità
sanzione
aliquote
«superiori»



Evento: cedente / prestatore applica l'IVA in misura superiore a quella dovuta all'acquirente / committente



Sanzione: il cessionario / committente **mantiene il diritto** alla «errata» detrazione con sanzione da € 250 a € 10.000, **anziché** con la sanzione (più gravosa) pari al 90% dell'ammontare della detrazione operata.



Applicazione: anche ai casi verificatisi prima dell'**1.1.2018**

IVA: cedibilità credito trimestrale



E' prevista la possibilità di **cedere** anche il credito IVA trimestrale richiesto a rimborso tramite il mod. TR.



Tale disposizione si applica ai crediti chiesti a rimborso a decorrere **dall'1.1.2020**.

Obbligo invito contraddittorio

Dall'**1.7.2020** l'AdER, qualora **non** sia stata rilasciata copia del **PVC**, **prima** di emettere l'**avviso** di accertamento deve notificare l'invito a **comparire** per l'avvio della **definizione dell'accertamento**.

il **mancato** avvio del **contraddittorio** comporta l'**invalidità** dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri le ragioni che avrebbe potuto far valere in caso di attivazione del contraddittorio.

Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio:

- gli avvisi di accertamento parziale ex art. 41-bis, DPR n. 600/73;
- gli avvisi di rettifica parziale previsti ex art. 54, commi 3 e 4, DPR n. 633/72.

(Cass. n. 701/2019 – 10126/2019)

Semplificazioni controlli formali

l'Ufficio non potrà chiedere al contribuente (richieste «**inefficaci**») in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, documenti relativi a informazioni disponibili nell'Anagrafe a meno che la richiesta riguardi:

- la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti in Anagrafe
- elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente

Momento del versamento tardivo e/o ravvedimento	Sanzione minima	Riduzione	Sanzione ridotta
Entro 15 giorni	1% giornaliero	1/10	0,1% giornaliero
Entro 30 giorni	15%		1,50%
Entro 90 giorni		1/9	1,66...%
Entro il termine per la dichiarazione (o 1 anno)		30%	1/8
Entro il termine per la dichiarazione successiva (o 2 anni)	1/7		4,28...%
Entro i termini dell'accertamento	1/6		5%

Ravvedimento parziale

Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento (sanzione e interessi) intervenga in seguito:

- la sanzione applicabile corrisponde a quella prevista per l'integrale versamento tardivo;
- gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo;
- la riduzione prevista per il ravvedimento si riferisce al momento in cui si perfeziona lo stesso.

Il ravvedimento può essere eseguito anche in caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in differenti scadenze, effettuando il ravvedimento per i singoli versamenti o per il versamento complessivo

(Cass. 1520/2019)

Riapertura rottamazione e saldo e stralcio



Termine: 31 luglio 2019



Oggetto: lettere del fisco tra il 2000 e il 2017. Beneficio: versamento delle imposte o contributi senza sanzioni e interessi.



Versamenti: unica soluzione, entro il 30.11.2019 o in max 17 rate



Alert: concessionari della riscossione degli Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni)


Deducibilità IMU immobili strumentali



Rivisto l'aumento della deducibilità dal reddito d'impresa / lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali (**attualmente 40%**) fino al raggiungimento della piena deducibilità (100%) a decorrere dal 2023, come segue.

Anno	Deducibilità
2019	50%
2020	60%
2021	60%
2022	70%
Dal 2023	100%

Sisma bonus



In caso di interventi realizzati:

- nei Comuni inclusi nelle zone a rischio 1, 2 e 3 (in precedenza sola zona 1);
- mediante **demolizione** e **ricostruzione di interi** edifici, anche con **variazione volumetrica**
- da parte di **imprese di costruzione** / ristrutturazione immobiliare
- che provvedono alla **cessione** dell'immobile entro **18 mesi** dalla data di termine dei lavori;

spettano le **detrazioni** previste in caso di **riduzione** del rischio sismico che **determini il passaggio**:

- a **1 classe** di rischio inferiore (detrazione del **70%**);
- a **2 classi** di rischio inferiori (detrazione **dell'80%**);

e, comunque, fino a € 96.000 per singola unità immobiliare.

[Link guida AdER 23.7.19 Sisma bonus](#)

Bonus fiere

Soggetti

PMI esistenti alla data del 1° gennaio 2019 (in attesa di apposito Provvedimento).

Periodo

2019, 2020

Beneficio

Credito d'imposta in compensazione pari al **30%** delle spese sostenute a fiere (i.e. affitto di spazi espositivi, loro allestimento, pubblicità) fino **60K/€**

“Abbuono” imballaggi restituiti

- **OGGETTO:** l'impresa **venditrice** (beneficiaria del bonus) può **riconoscere** un **abbuono** all'impresa **acquirente** in misura pari al **25%** del **prezzo dell'imballaggio** contenente la merce stessa ed esposto nella fattura, a valere sul prezzo degli acquisti successivi. L'abbuono è riconosciuto **alla resa dell'imballaggio** stesso da effettuare **entro un mese** dall'acquisto.
- **AGEVOLAZIONE:** **credito d'imposta** utilizzabile in compensazione pari al **doppio** degli **abbuoni riconosciuti** all'impresa **acquirente**, anche se non utilizzati da quest'ultima, fino ad un massimo di **€ 10.000 annui** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 10 milioni per il 2020. Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DM.



Transfer
pricing
domestico

-

Costi di regia
infragruppo



La **rettifica** in materia di TP riguarda **solo operazioni** con società **estere**, **non esistendo** nell'ordinamento tributario una **norma** che consenta un accertamento simile anche per le operazioni tra imprese dello stesso **gruppo** aventi sede nel territorio **nazionale**. La valutazione del valore normale può eventualmente rilevare nell'ambito di una contestazione di **antieconomicità** (Cass. n. 16948 25/6/19)



In caso di **costi di regia** infragruppo l'**onere della prova** ai fini della loro **deducibilità** **incombe** sulla **società** che affermi di aver **ricevuto il servizio**, occorrendo, affinché il costo sia deducibile, che la controllata tragga dal servizio **un'effettiva utilità** e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente **documentata** (i.e. **il solo contratto non è sufficiente**). (Cass. Ord. n. 17535 del28/06/2019).

Conclusioni

Grazie